

## COMUNE DI LAPPANO

## TITOLO 01

## PRINCIPI FONDAMENTALI

## ART. 01

01. I CITTADINI CHE HANNO LA RESIDENZA NEL COMUNE DI LAPPANO COSTITUISCONO LA COMUNITA' LOCALE, DENOMINATA COMUNE DI LAPPANO AVENTE AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA, NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

02. IL COMUNE, QUALE RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO E NE CURA GLI INTERESSI: REGOLAMENTA ED AMMINISTRA, CON SENSO DI RESPONSABILITA' ED A FAVORE DELLA POPOLAZIONE, LE FUNZIONI ALLO STESSO CONFERITE DALLA LEGGE, PERSEGUENDO L' AUTOGOVERNO E CONCORRENDO AL RINNOVAMENTO DELLA SOCIETA' E DELLO STATO NEL RISPETTO DELL' ORDINAMENTO DEMOCRATICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

03. IL COMUNE COMPRENDE IL TERRITORIO DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, APPROVATO DALL' ISTITUTO DI STATISTICA AI SENSI DELL' ARTT. 09 DELLA LEGGE N. 1229 DEL 24.12.1954 ; E': COSTITUITO DAL CENTRO ABITATO OVE E' POSTA LA SEDE DEL COMUNE, NONCHE' DALLA FRAZIONE ALTAVILLA E S. STEFANO. CONFINA CON I TERRITORI DEI COMUNI DI SAN PIETRO IN GUARANO, ROVITO E ZUMPARO. E

04. IL COMUNE DI LAPPANO' NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME E CON LO STEMMA CHE VERRA' AUTORIZZATO CON D.P.C.M.

05. NELLE CERIMONIE SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON D.P.C.M. CHE DISCIPLINA L' USO DELLO STESSO E DELLA BANDIERA NAZIONALE. L' USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

## ART. 02

01. IL COMUNE ESERCITA I PROPRI POTERI PERSEGUENDO LE FINALITA' CHE LA COSTITUZIONE ASSEGNA AGLI ENTI LOCALI, SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE, COLLABORA PER REALIZZARE QUELLE CHE RAPPRESENTANO LE FINALITA' DELLA REPUBBLICA.

02. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA', PER L' AFFERMAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI, PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI.

03. ESERCITA OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' DI INIZIATIVA SU QUALSIASI QUESTIONE CHE NON ESULI DALLA PROPRIA COMPETENZA O SIA ASSEGNATA AD UN' ALTRA AUTORITA'.

04. ESERCITA LA DELEGA DEI POTERI CONFERITI DALL' AUTORITA' CENTRALE O REGIONALE CON LA LIBERTA' DI ARMONIZZARE L' ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ALLE CONDIZIONI LOCALI, ANCHE ALLA LUCE DEL DISPOSTO DELL' ARTT. 04 DELLA CARTA EUROPEA DELL' AUTONOMIA LOCALE RATIFICATA CON LA LEGGE 30 DICEMBRE 1989 N. 439.

## ART. 03

01. IL COMUNE NEL PERSEGUIRE LO SVILUPPO CIVILE, ECONOMICO E SOCIALE DELLA COMUNITA', ALLA LUCE DEI PRINCIPI DI CUI ALL' ARTT. 02 , OPERA PER:

A) PROMUOVERE ED ORGANIZZARE UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E AMBIENTALI, NONCHE' DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI;

B) TUTELARE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE DI OGNI CITTADINO, SIA ESSO RESIDENTE O MENO;

C) ATTUARE UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, ANCHE CON IL RESPONSABILE COINVOLGIMENTO DELLE AGGREGAZIONI DI VOLONTARIATO, INVALIDI;

D) FAVORIRE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA COMUNITA' MEDIANTE L' ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI ALTRE ISTITUZIONI OPERANTI NEL SETTORE, IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE CULTURALI E IL RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, ARCHITETTONICO E NATURALE ESISTENTE;

E) CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE EDUCATIVA ED CULTURALE DELLA GIOVENTU' LAPPALESE OFFRENDO IL MASSIMO SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ESISTENTI SUL TERRITORIO, SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE, E RENDONO EFFETTIVO, CON UN' ADEGUATA ASSISTENZA SCOLASTICA, IL DIRITTO ALLO STUDIO PER GLI ALUNNI RESIDENTI O FREQUENTANTI SCUOLE POSTE SUL TERRITORIO;

F) FAVORIRE LE INIZIATIVE RELIGIOSE AL FINE DI PROMUOVERE LA CRESCITA CULTURALE, EDUCATIVA E MORALE DELLA COMUNITA';

G) COORDINARE LE ATTIVITA' ECONOMICHE, SIANO ESSE COMMERCIALI, ARTIGIANALI, AGRICOLE PRESENTI SUL TERRITORIO SOTTOLINEANDONE LA FUNZIONE SOCIALE;

H) INCORAGGIARE L' ATTIVITA' SPORTIVA NELLA FORMA DILETTANTISTICA E POPOLARE CON IL SOSTEGNO A ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI LOCALI E SOVRACOMUNALI OPERANTI NELL' AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE;

I) TUTELARE E SVILUPPARE LE RISORSE AMBIENTALI, TERRITORIALI E NATURALI NELL' INTERESSE DELLA COMUNITA' ED IN FUNZIONE DI UNA SEMPRE PIU' ALTA QUALITA' DELLA VITA, PROMUOVENDO OGNI INIZIATIVA ANCHE PARTECIPANDO A QUELLE AVVIATE DA ALTRI ENTI LOCALI;

L) FAVORIRE LA PROMOZIONE DELL' ATTIVITA' TURISTICA E LA FRUIZIONE DEI VALORI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI DEL NOSTRO TERRITORIO IN TERMINI DI OCCUPAZIONE DEL TEMPO LIBERO, ASSICURANDO OGNI SOSTEGNO A ENTI E ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SETTORE.

02. IL COMUNE, NEL REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA' ED IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990

N. 142 , ADOTTA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E PERSEGUE IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE DELLO STATO, DELLA

REGIONE CALABRIA, DELLA PROVINCIA DI COSENZA E DEGLI ENTI CONSORTILI AI QUALI PARTECIPA.

#### ART. 04

01. IL COMUNE RICONOSCE IL DIRITTO DEI CITTADINI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI INTERMEDIE, DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI CHE ESPRIMONO ISTANZE DI RILEVANZA SOCIALE, A PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE SUE SCELTE PROGRAMMATICHE E NE PROMUOVE L' ESERCIZIO DISCIPLINANDOLO CON L' APPOSITO, REGOLAMENTO;

RICONOSCENDO INOLTRE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SU PROGRAMMI, DECISIONI E PROVVEDIMENTI COMUNALI, CURA O SOSTIENE OGNI INIZIATIVA DIRETTA ALLA PIU' AMPIA DIFFUSIONE DI NOTIZIE CHE INTERESSANO IL TERRITORIO DI COMPETENZA.

02. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO POSTO PRESSO LA PROPRIA SEDE, SITUATO IN LUOGO ACCESSIBILE AL PUBBLICO, PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEGLI AVVISI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO. PER QUANTO RIGUARDA LA PUBBLICAZIONE DELLE ADUNANZE E DEGLI AVVISI SI PROCEDERA' ALLA LORO AFFISSIONE ANCHE NELLE BACHECHE ESISTENTI O IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI.

03. IL MESSO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE E DELLA TENUTA DELL'APPOSITO REGISTRO, DA CUI DEVONO RISULTARE IN OGNI CASO GLI ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE. TALI ESTREMI, A CURA DEL MESSO STESSO, DEVONO ESSERE INDICATI SU UNA COPIA DELL'ATTO, OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE, DA CONSERVARE IN ARCHIVIO. SONO COMUNQUE FATTE SALVE LE RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE.

#### ART. 05

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE, PER LORO NATURA E DIMENSIONE, NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

A) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;

B) LA COLLABORAZIONE ASSOCIATA CON ALTRI COMUNI MEDIANTE LA STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE;

C) LA CONCESSIONE A TERZI;

D) L'APPOSITA ISTITUZIONE, NON AVENTE PERSONALITA' GIURIDICA, MA DOTATA DI AUTONOMIA GESTIONALE, IN PARTICOLARE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVI NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) L'UNIONE DEL COMUNE CON ALTRI CONTERMINI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA PROVINCIA DI PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI, MEDIANTE L'APPROVAZIONE DI UNO SPECIFICO REGOLAMENTO CHE CONTENGA L'INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DELL'UNIONE ED AI RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI.

02. IL COMUNE, PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO, CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, PUO' RICORRERE AD ACCORDI DI PROGRAMMI AI SENSI DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 142/90 .

#### TITOLO 02

#### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### ART. 06

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'.

02. CONSIDERA, CON FAVORE, IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE AVENTE LO SCOPO DI CONCORRERE, CON METODO DEMOCRATICO, ALLA PREDETTA ATTIVITA'.

03. ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI ALLA FORMAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI.

04. FAVORISCE IL COLLEGAMENTO DEI PROPRI ORGANI CON LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI E LE ASSOCIAZIONI. PROMUOVE L'INIZIATIVA POPOLARE NELLE FORME CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI E CON LE MODALITA' FISSATE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, CHE DEVE GARANTIRE IN OGNI CASO, LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI, ORGANISMI E CITTADINI.

#### ART. 07

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, ANCHE COSTITUITI IN GRUPPI CONSENTITI DALLA COSTITUZIONE, PER LO SVOLGIMENTO DI PROPRIE-INIZIATIVE.

02. SE NON HANNO SEDI PROPRIE IDONEE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PORRA' A LORO DISPOSIZIONE STRUTTURE E SPAZI PUBBLICI CHE SIANO DISPONIBILI, PRECISANDO CON APPOSITO REGOLAMENTO, O CON APPOSITO PROVVEDIMENTO, LE CONDIZIONI, LE MODALITA' D'USO E GLI EVENTUALI RIMBORSI DOVUTI AL COMUNE.

03. IL SINDACO, LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCANO DI NORMA ANNUALMENTE ASSEMBLEE DI CITTADINI, ANCHE SUDDIVISI IN CATEGORIA, GRUPPI O CLASSI, PER LA FORMAZIONE DI COMITATI E PROGRAMMI, CONSUNTIVI E DELIBERAZIONI.

04. TALI RIUNIONI DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CONVOCATE IN PREPARAZIONE A DECISIONI CONSILIARI RIGUARDANTI L'APPROVAZIONE DI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI, DI PROGRAMMI PLURIENNALI E DI FUSIONE CON ALTRO COMUNE.

05. DEVE ESSERE DISPOSTA LA CONSULTAZIONE DI CITTADINI NELLE FORME, VOLTA PER VOLTA RITENUTE IDONEE, ANCHE DELLA COMPOSIZIONE DI COMMISSIONI PER SPECIFICI ARGOMENTI. IN TAL CASO LE COMMISSIONI DEVONO ESSERE CONSULTATE OGNI, QUALVOLTA SIA PREVISTO DAI REGOLAMENTI O IN PREPARAZIONE DI ATTI PROGRAMMATORI GENERALI ANNUALI E PLURIENNALI.

#### ART. 08

01. I CITTADINI, AVENTI RESIDENZA ANAGRAFICA NEL COMUNE DI LAPPANO, POSSONO:

A) RIVOLGERE ISTANZE O PETIZIONI RELATIVAMENTE AI PROBLEMI ESCLUSIVAMENTE DI RILEVANZA COMUNALE;

B) PROPORRE DELIBERAZIONI NUOVE O DI REVOCA DELLA PRECEDENTE, AD ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI MATERIE: LO STATUTO; I REGOLAMENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE; I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI TRIBUTI O TARIFFE; IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO; I PROVVEDIMENTI INERENTI L'ASSUNZIONE DI MUTUI O L'EMISSIONE DI PRESTITI; I PROVVEDIMENTI DI NOMINA, DESIGNAZIONE O REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE O ISTITUZIONI; GLI ATTI RELATIVI AL PERSONALE DEL COMUNE; GLI ATTI INERENTI LA

TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE.

02. ALLE ISTANZE O PETIZIONI RISPONDE IL SINDACO ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA RICEZIONE E, NEL CASO CHE LE RISPOSTE SIANO RITENUTE INSODDISFACENTI, LE ISTANZE STESSE POSSONO ESSERE RIPROPOSTE, CON LA MEDESIMA FORMA E CONTENUTO, ALLA GIUNTA COMUNALE O AL CONSIGLIO CHE PROVVEDERA' A DELIBERARE IN MERITO NELLA PRIMA SEDUTA VALIDA CHE ABBAIA LUOGO.

03. NESSUNA ISTANZA O PETIZIONE POTRA' ESSERE PROPOSTA AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA CHE NON SIA STATA PRESENTATA PRIMA AL SINDACO COME PREVISTO NEI PRECEDENTI COMMI 01 E 02 .

04. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI CUI ALLA PRECEDENTE LETT. B) DEL COMMA 01 , DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AL SINDACO PER UN PRIMO SOMMARIO ESAME. IL SINDACO LE SOTTOPORRA' NELLA PRIMA SEDUTA UTILE, ALLA GIUNTA COMUNALE LA QUALE POTRA' DELIBERARE:

A) DI SOTTOPORRE LA PROPOSTA AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE PER L' ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI;

B) DI NON SOTTOPORRE LA PROPOSTA AL CONSIGLIO EVIDENZIANDONE L' EVENTUALE INATTUABILITA' O LA MANIFESTA INFONDATEZZA.

05. NELL' UN CASO E NELL' ALTRO IL SINDACO DOVRA' DARE COMUNICAZIONE AI PROPONENTI ENTRO TRENTA GIORNI DALL' ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO.

06. NEL CASO DI RISPOSTA AI SENSI DELLA LETT B) DEL PRECEDENTE COMMA 04 , I CITTADINI PROPONENTI RITENENDOSI INSODDISFATTI, POTRANNO RIPRESENTARE DIRETTAMENTE AL CONSIGLIO LA PROPOSTA, REDATTA NEI MEDESIMI TERMINI. LA PROPOSTA VERRA' SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

07. LE ISTANZE DI CUI ALLA LETT. A) DEL PRECEDENTE COMMA 01 , POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' CITTADINI RESIDENTI; LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DI CUI ALLA LETT. A) E LE PROPOSTE DI CUI ALLA SUCCESSIVA LETT. B) DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA NON MENO DI CINQUANTA CITTADINI RESIDENTI.

ART. 09

01. IL REFERENDUM SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E' VOLTO A REALIZZARE IL RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L' ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. SONO AMMESSI SOLAMENTE REFERENDUM CONSULTIVI E CON ESCLUSIONE DI QUELLI RIGUARDANTI LE SEGUENTI MATERIE:

A) LO STATUTO;

B) I REGOLAMENTI RELATIVI ALL' ORGANIZZAZIONE COMUNALE;

C) I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI TRIBUTI O TARIFFE;

D) IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO;

E) I PROVVEDIMENTI INERENTI L' ASSUNZIONE DI MUTUI O L' EMISSIONE DI PRESTITI;

F) I PROVVEDIMENTI DI NOMINA, DESIGNAZIONE O REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI AZIENDE O ISTITUZIONI.

G) GLI ATTI RELATIVI AL PERSONALE DEL COMUNE.

H) GLI ATTI INERENTI LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE.

03. SULLA LORO AMMISSIBILITA' DECIDE, CON DEFINITIVA DETERMINAZIONE, IL COMITATO TECNICO DEI GARANTI NOMINATO DAL CONSIGLIO

COMUNALE.

04. LA INDIZIONE HA LUOGO QUANDO:

A) LO RICHIEDA NON MENO DEL 15% DEGLI ELETTORI CHE RISULTANO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA;

B) QUANDO LO RICHIEDA IL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE.

05. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE E ESSO NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON LE ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

06. LE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

07. LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' APPROVATA SE HA PARTECIPATO LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO, E SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

08. SE L'ESITO E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO ENTRO 09 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM, FATTA SALVA L'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO.

09. ENTRO LO STESSO TERMINE, SE L'ESITO E' STATO NEGATIVO, L'ARGOMENTO PUO' ESSERE PROPOSTO UGUALMENTE AL CONSIGLIO PER LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO REFERENDUM.

10. IL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA INTESA CON I CONSIGLI COMUNALI DEI COMUNI VINCITORI, PUO' PROMUOVERE REFERENDUM A CARATTERE INTERCOMUNALE.

ART. 10

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI E I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA ISTITUZIONE DEL COMUNE IN GIUDIZIO, NONCHE', IN CASO DI SOCCOMBENZA DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO, DELIBERA DI ADDEBITARE A CARICO DELLO STESSO LE SPESE SOSTENUTE.

ART. 11

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE, E COMUNQUE FATTO SALVO IL DIRITTO DELL'INTERESSATO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI CHE LO RIGUARDANO.

02. CON APPOSITI REGOLAMENTI E' ASSICURATO AI CITTADINI DEL COMUNE, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO D'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED E' DISCIPLINATO IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE A TENERE CONTO DI QUANTO DISPOSTO AI COMMI

01 E 02 DEL PRESENTE ARTICOLO:

A) INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI;

B) DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI

ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO;

C) ASSICURA IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE;

D) ASSICURA AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI LA POSSIBILITA' DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA ATTIVITA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE;

E) STABILISCE LE MODALITA' DI ESAME DI QUALSIASI TIPO DI PRATICA FISSANDONE L'ORDINE CRONOLOGICO;

F) FISSA LE REGOLE, I PIANI, I PROGRAMMI, DA RENDERE NOTI A TUTTI, PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ED INTERVENTI ASSISTENZIALI, PREVEDENDO UN'IDONEA ED ADEGUATA MOTIVAZIONE CHE DIA CONTO ANCHE DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEL BENEFICIARIO.

04. IL REGOLAMENTO EDILIZIO DEVE ASSICURARE LA MASSIMA PUBBLICITA' PER LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI EDILIZIE; STABILIRE CRITERI OBIETTIVI, NON ESCLUSO QUELLO CRONOLOGICO, PER L'ESAME DELLE DOMANDE E PER RISPETTARE I TEMPI PREVISTI E PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO; FISSARE LE MODALITA' PER RENDERE PUBBLICI SIA L'ESITO POSITIVO CHE NEGATIVO DELL'ISTANZA PROPOSTA CORREDATI DELLA RELATIVA MOTIVAZIONE.

### TITOLO 03

DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

#### ART. 12

01. TUTTI I CITTADINI SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI HANNO DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED AI DOCUMENTI PER IL RILASCIO DI COPIE PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI PRODUZIONE, SECONDO, LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.

02. PER OGNI SERVIZIO, L'AMMINISTRAZIONE MEDIANTE L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CONFERISCE I POTERI AI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DEL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

03. IL COMUNE GARANTISCE MEDIANTE IL REGOLAMENTO AI CITTADINI LE INFORMAZIONI SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

04. IL COMUNE ESEMPLIFICHERA' LA MODULISTICA E RIDURRA' LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONI, APPLICANDO LE

DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 N. 15

05. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI E ALTRESI' ASSICURATO AGLI ENTI PUBBLICI ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI IN GENERE.

## 06. L'APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' ORGANICAMENTE LA MATERIA.

### ART. 13

01. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE RICONOSCIUTE CON D.M. AI SENSI DELL' ARTT. 08 DEL D.P.R. 23 AGOSTO 1988 , N. 395 ED ESISTENTI CON PROPRIE STRUTTURE FORMALIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE HANNO DIRITTO DI INFORMAZIONE SULL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E POLITICO-ISTITUZIONALE.

02. L'INFORMAZIONE SI CONCRETA, IN BASE ALL' ARTT. 18 DEL D.P.R. 01 FEBBRAIO 1986 , N. 13 E ALL' ARTT. 29 DEL D.P.R. 268/87 , NEL MATERIALE RELATIVO ALLE SEGUENTI MATERIE:

A) IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEGLI UFFICI;  
B) I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO;  
C) LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE;  
D) GLI ORGANI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;  
E) L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;  
F) LA POLITICA DEGLI ORGANICI E GLI AFFARI DEL PERSONALE;  
G) I PIANI DI PRODUTTIVITA', I PROGETTI ED I PROGRAMMI, NONCHE' GLI INCENTIVI PER L'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA;

H) IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO;

I) QUANTO ALTRO L' AMMINISTRAZIONE RITENGA DI DOVER FAR CONOSCERE.

03. SU TALI MATERIE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUDETTE POSSONO ESPRIMERE PARERE NON VINCOLANTE PER L' AMMINISTRAZIONE ATTIVA DA ESPRIMERSI IN FORMA SCRITTA ENTRO SETTE GIORNI DAL RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI.

04. IL DIRITTO DI INFORMAZIONE NON ESCLUDE QUELLO DI CONTRATTAZIONE PREVISTO DAGLI ARTT. 03 E 14 DELLA L. 29 MARZO 1983 N. 93 E RESO ESECUTIVO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 25 , 26 E 27 DEL D.P.R. 268/87 E DAI SUCCESSIVI ACCORDI COLLETTIVI RECEPITI IN DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

05. LE COPIE DEGLI ATTI RELATIVI ALLE MATERIE SOPRAELENATE, RILASCIATI PER GARANTIRE I DIRITTI DI INFORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SONO A TITOLO GRATUITO IN QUANTO IL LORO RILASCIO COSTITUISCE ATTO DOVUTO PER L' AMMINISTRAZIONE.

### TITOLO 04

#### UNIONI - FUSIONI MUNICIPI E AREE METROPOLITANE

### ART. 14

01. IL COMUNE DI LAPPANO PUO' PERSEGUIRE, IN PREVISIONE DELLA FUSIONE DI CUI AGLI ARTT. 11 E 12 DELLA LEGGE N. 142/90 , LA COSTITUZIONE DI UNA UNIONE, COME PREVISTO DALL' ARTT. 26 DELLA MEDESIMA LEGGE E IN ATTUAZIONE DI EVENTUALI NORMATIVE CONNESSE EMANATE DALLA REGIONE CALABRIA A NORMA DEGLI ARTT. 117 E 133 DELLA COSTITUZIONE.

02. L' ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL' UNIONE SONO APPROVATI CON UN' UNICA DELIBERAZIONE DAI SINGOLI CONSIGLI COMUNALI, A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. NEL CASO CHE SI PERVENGA ALLA FUSIONE CON ALTRO COMUNE, IL



PRESENTE STATUTO DOVRA' ESSERE REVOCATO E RIADOTTATO DAL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE CON L'INTRODUZIONE DI TUTTE LE MODIFICHE NECESSARIE A MEGLIO RAPPRESENTARE LA NUOVA SITUAZIONE, PARTICOLARMENTE

PER QUANTO ATTIENE L'AMMINISTRAZIONE DEL MUNICIPIO.

04. NEL CASO IN CUI SI PERVENGA ALLA COSTITUZIONE DELL'AREA METROPOLITANA, IL PRESENTE STATUTO DOVRA' ESSERE REVOCATO E ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON L'INTRODUZIONE DI TUTTE LE MODIFICHE NECESSARIE.

ART. 15

01. IL COMUNE PROMUOVE, ALTRESI', INIZIATIVE ATTE ALLA COSTITUZIONE DI UN AREA METROPOLITANA CONGIUNTAMENTE ALLA CITTA' DI COSENZA E AGLI ALTRI COMUNI CHE CON ESSO ABBIANO EGUALE INTENTO NONCHE' RAPPORTI DI STRETTA INTEGRAZIONE IN ORDINE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, AI SERVIZI ESSENZIALI, ALLA VITA SOCIALE, ALLE RELAZIONI CULTURALI E ALLE CARATTERISTICHE TERRITORIALI.

TITOLO 05

AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FORME DI COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA-CONSORZI

ART. 16

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, GESTISCE SERVIZI PUBBLICI, IMPRONTANDO LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO.

02. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, IN RELAZIONE ALLE MODESTE DIMENSIONI, ALLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E ALLA DISPONIBILITA' DI PERSONALE; IN TAL CASO SARANNO ISTITUITI ALBI PERMANENTI DI APPALTATORI E FORNITORI DISTINTI PER LA NATURA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE, NEI QUALI ISCRIVERE IMPRENDITORI STIMATI E NOTORIAMENTE AFFIDABILI, NEL RISPETTO DELL' ARTT. 56 DELLA LEGGE N. 142/90 ;

B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, VIETANDO IL SUBAPPALTO A TERZI;

C) A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI A CUI COLLEGARSI QUANDO GIA' OPERANTI IN UNO O PIU' ALTRI COMUNI;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONI, DOTATE DI AUTONOMIA GESTIONALE, PARTICOLARMENTE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DI ATTIVITA' SPORTIVE O CULTURALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE O PUBBLICO SE NE SIA RILEVATA L'OPPORTUNITA', IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, ALLA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E IN UNIONE CON QUELLA ISTITUITA O GIA' OPERANTE IN ALTRI COMUNI O CONSORZI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ASSUNZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SUDDETTE FORME.

ART. 17

L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAI PROPRI STATUTI E DAI PROPRI REGOLAMENTI.

ART. 18

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 142/90 . ESSE DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.
02. IL SINDACO PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE DI INTERVENTO, O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDANO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNE, PROVINCIA, REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 19

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.
02. IL COMUNE E LA PROVINCIA CONGIUNTAMENTE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE E ATTUAZIONE.
03. IL COMUNE, CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA, PUO', SULLA BASE DI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA STESSA, ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRACOMUNALE SIA NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.
04. PER LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA' ED OPERE IL COMUNE D'INTESA CON LA PROVINCIA PUO' ADOTTARE LE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO ALL' ARTT. 16 .
05. IL COMUNE AVANZA ANNUALMENTE IN PREVISIONE DEL BILANCIO PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE REGIONALE.

ART. 20

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI.
02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 18 , UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO; LE NORME CONTENUTE IN TALE CONVENZIONE POSSONO, TUTTAVIA, ESSERE RICOMPRESSE NELLO STATUTO.

03. LA CONVENZIONE O LO STATUTO, A SECONDA DEI CASI, DEVONO PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE O DALLO STATUTO DEL CONSORZIO MEDESIMO.

## TITOLO 06

### ORGANI DEL COMUNE

#### ART. 21

SONO ORGANI FONDAMENTALI DEL COMUNE:

- A) IL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) LA GIUNTA COMUNALE;
- C) IL SINDACO.

#### ART. 22

01. IL CONSIGLIO COMUNALE:

A) DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI LAPPANO; NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE, ADOTTA PROVVEDIMENTI GENERALI AD ESSO ATTRIBUITI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO NONCHE' QUELLI EVENTUALMENTE E SPECIFICATAMENTE RICHIESTI ALLO STESSO PER L'ATTUAZIONE DI LEGGI STATALI E REGIONALI;

B) APPROVA LO STATUTO COMUNALE ED OGNI SUA EVENTUALE VARIAZIONE.

02. LO STATUTO, IL REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ED OGNI SINGOLO ATTO DEVONO ASSICURARE IL LIBERO ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI; DEVONO CONSENTIRE UN COMPENSO FINANZIARIO SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE. IL REGOLAMENTO PRENDE ATTO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' INCOMPATIBILI CON IL MANDATO DI ELETTO LOCALE COME STABILITO PER LEGGE.

03. SPETTA INOLTRE AL CONSIGLIO:

A) ELEGGERE IL SINDACO E LA GIUNTA SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, ALLA PRIMA ADUNANZA DOPO IL RINNOVO ELETTORALE O DOPO CHE SI SIA VERIFICATA LA VACANZA, ENTRO 60 GIORNI DA TALI EVENIENZE, A SCRUTINIO PALESE CON L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ;

B) APPROVARE GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE, ANNUALI E PLURIENNALI, LE LORO VARIAZIONI, IL RENDICONTO CONSUNTIVO;

C) FORMULARE LE PROPOSTE DEL COMUNE AGLI ORGANI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEGLI ENTI SOVRACOMUNALI PER L'ELABORAZIONE DI PROGRAMMI E PIANI NAZIONALI, REGIONALI O COMUNQUE SOVRACOMUNALI;

D) APPROVARE GLI ATTI COMUNALI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE GENERALE ED ESECUTIVA DEL TERRITORIO;

E) APPROVARE GLI ATTI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE RIGUARDANTI GLI ARGOMENTI ELENCATI ALL' ARTT. 03 COMMA 01 E 02 , DEL PRESENTE STATUTO SIA A VALENZA ANNUALE CHE PLURIENNALE;

F) DELIBERARE GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI GENERALI ATTUATIVI, SPECIFICATAMENTE AD ESSO RICHIESTI DA LEGGI NAZIONALI, REGIONALI O DA ALTRE NORME SOVRACOMUNALI, ATTENENDOSI AGLI INDIRIZZI GENERALI DALLE

STESSE DISPOSTI E CHE RIENTRANO NELLA PROPRIA COMPETENZA EX

ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 ;

G) DELIBERARE L' ISTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE, DI APPROFONDIMENTO, DI INDAGINE, DI INCHIESTA E DI PROPOSTA NONCHE' NOMINARNE, DESIGNARNE E REVOCARNE I COMPONENTI, CON CRITERIO PROPORZIONALE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NELL' APPOSITO REGOLAMENTO;

H) NOMINARE, DESIGNARE E REVOCARE I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA LEGGI NAZIONALI O REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NELL' APPOSITO REGOLAMENTO;

I) NOMINARE, DESIGNARE E REVOCARE LE RAPPRESENTANZE DEL COMUNE DI CUI ALLA LETT. N), COMMA 02, DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 ;

L) ADEMPIERE AD OGNI ALTRA FUNZIONE SPECIFICATAMENTE ATTRIBUITAGLI DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 O CON ESSO COMPATIBILE NONCHE' DEMANDATAGLI DA EVENTUALI ALTRE NORME STATALI, REGIONALI O DI ENTI SOVRACOMUNALI;

M) APPROVARE I REGOLAMENTI PER L' ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI STESSE;

N) ESERCITARE L' INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE, OSSERVANDO LE NORME A TAL FINE EMANATE DALLA REGIONE.

04. LE FUNZIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI DELEGA ALLA GIUNTA COMUNALE, SE NON E' ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE.

05. LE VARIAZIONI DI BILANCIO PER L' ESERCIZIO IN CORSO, DELIBERATE IN VIA D' URGENZA DALLA GIUNTA, DEVONO ESSERE RATIFICATE DAL CONSIGLIO ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 60 GIORNI DALLA LORO ADOZIONE, A PENA DI DECADENZA. LE MOTIVAZIONI DELL' URGENZA RIMANGONO NELLA ESCLUSIVA VALUTAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, MA IL CONSIGLIO PUO' NEGARE LA RATIFICA O MODIFICARE LA DELIBERAZIONE. IN EVENTUALI RAPPORTI GIURIDICI SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

06. IL CONSIGLIO, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLO STESSO, POTRA' ADOTTARE SOLAMENTE GLI ATTI URGENTI ED INDEROGABILI. IN TAL CASO, I MOTIVI DELL' URGENZA DOVRANNO ESSERE ESPLICITAMENTE RILEVATI NEI VERBALI RELATIVI.

## ART. 23

01. IL CONSIGLIO DEVE ESSERE RIUNITO OGNI QUALVOLTA IL SINDACO LO RITIENE OPPORTUNO, OPPURE QUANDO LO RICHIEDA ALMENO UN QUINTO DEI DEI CONSIGLIERI IN CARICA, ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA.

02. SE IL SINDACO NON CONVOCA IL CONSIGLIO ENTRO 20 GIORNI DALLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PROVVEDERA' IN VIA SOSTITUTIVA IL PREFETTO AI SENSI DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 142/90 .

03. SARANNO SOTTOPOSTI ALL' ESAME DEL CONSIGLIO, NELL' ORDINE, LE PROPOSTE E GLI ARGOMENTI DEFINITI DAL SINDACO, QUELLI RICHIESTI DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI E/O FORMULATI ANCHE DA OGNI

SINGOLO CONSIGLIERE NONCHE' QUELLI DEI CITTADINI DI CUI ALL' ARTT. 08 COMMA 01 LETT. B) PURCHE' LE RELATIVE RICHIESTE PERVENGANO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA IN CUI SI SVOLGERA' LA SEDUTA CONSILIARE. LE RICHIESTE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE A TALE TERMINE VERRANNO INSERITE NELLA SUCCESSIVA SEDUTA.

04. GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO, SONO INVIATI:

A) DAL SINDACO, QUANDO LA GIUNTA SIA IN CARICA;  
B) DAL SINDACO QUANDO LA GIUNTA STESSA NON SIA IN CARICA PER RINNOVO ELETTORALE, PER DIMISSIONI, PER DECADENZA O PER QUALSIASI ALTRO MOTIVO.

05. GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE, CONTENENTI L' ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, DEVONO ESSERE PUBBLICATI ALL' ALBO PRETORIO E NOTIFICATI DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DEL CONSIGLIO (COMPRESO QUELLO DI CONSEGNA ED ESCLUSO QUELLO DI SEDUTA) PER LA DISCUSSIONE DI CUI ALL' ARTT. 22 , COMMA 03 LETT. A), B), AD ECCEZIONE DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO,  
D) LIMITATAMENTE AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA (P.D.F. , P.R.G. E LORO VARIANTI);

B) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ORA STABILITA PER L' ADUNANZA PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI AD INTEGRAZIONE DI ALTRI GIA' ISCRITTI ALL' ORDINE DEL GIORNO E NOTIFICATI;

C) ALMENO TRE GIORNI PRIMA (COMPRESO QUELLO DI CONSEGNA ED ESCLUSO QUELLO DI SEDUTA) PER TUTTI GLI ALTRI CASI.

06. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIERE COMUNALE NON SIA RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE, ALL' INIZIO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO DOVRA' ELEGGERE NELL' AMBITO DEL COMUNE STESSO IL DOMICILIO PRESSO IL QUALE VERRANNO EFFETTUATE LE NOTIFICAZIONI DI CUI AL COMMA 05

07. GLI ATTI RELATIVI ALLE PROPOSTE INCLUSE NELL' ORDINE DEL GIORNO DEVONO ESSERE POSTI A DISPOSIZIONE DI CIASCUN CONSIGLIERE PRESSO LA SEDE DEL COMUNE, COME DEFINITO DAL REGOLAMENTO:

A) NEL CASO DI CUI ALLE LETT. B) E C) DEL COMMA 05 , ALMENO VENTiquattro ORE PRIMA;

B) NEL CASO DI CUI ALLA LETT. A) DEL COMMA SUDDETTO 72 ORE PRIMA.

08. DI OGNI SEDUTA DOVRA' ESSERE REDATTO, A CURA DEL SEGRETARIO, UN VERBALE NELLE FORME PREVISTE DALL' ARTT. 41 DEL PRESENTE STATUTO.

09. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE ANCHE PER INIZIATIVA DEL CO.RE.CO. O DEL PREFETTO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

10. PER IL COMPUTO DEI QUORUM NECESSARI AI FINI DELLA VALIDA COSTITUZIONE DELL' ORGANO E DELL' APPROVAZIONE DI DETERMINATI PROVVEDIMENTI, PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI IN CARICA AL MOMENTO DELL' ASSUNZIONE DELLA DELIBERAZIONE, A MENO CHE SIA SPECIFICATAMENTE RICHIESTO IN MODO DIVERSO DALLA LEGGE.

01. I CONSIGLIERI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE ED ESERCITANO LA LORO FUNZIONE SENZA VINCOLO DI MANDATO. ESSI NON POSSONO ESSERE CHIAMATI A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE O PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SALVO CHE TALI COMPORTAMENTI NON ABBIANO RILEVANZA PENALE.
02. OGNI CONSIGLIERE, SECONDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI :
  - A) FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, PRESENTARE MOZIONI, NONCHE' PROPOSTE SU TUTTE LE QUESTIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE;
  - B) OTTENERE INFORMAZIONI E COPIA DI ATTI E DOCUMENTI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO SENZA CHE POSSA ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO;
  - C) FAR CONSTARE NEL VERBALE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO CON LA POSSIBILITA' DI CHIEDERE EVENTUALI RETTIFICHE SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO.
03. IL CONSIGLIERE COMUNALE E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO.
04. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE, POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO E COMUNICATE AL CONSIGLIO, A CURA DEL SINDACO, NELLA PRIMA SEDUTA VALIDA SUCCESSIVA; ESSE SONO EFFICACI DALLA PRESENTAZIONE E IRRETRATTABILI DALLA FORMALIZZAZIONE.
05. IL CONSIGLIERE ENTRA IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI A CUI PROVVEDE IL RESPONSABILE DEL SEGGIO SECONDO LE NORME DI LEGGE.
06. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI E DICHIARARE LE EVENTUALI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA'.
07. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' QUELLO CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.
08. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO DI PERCEPIRE LE INDENNITA' SPETTANTIGLI PER DISPOSIZIONE DI LEGGE E SECONDO, LE DETERMINAZIONI ATTUATIVE ASSUNTE DAL CONSIGLIO.
09. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGANO ALLE SEDUTE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, ININTERROTTAMENTE PER UN PERIODO NON INFERIORE A CINQUE SEDUTE, SONO DICHIARATI DECADUTI.
10. IL COMUNE NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AGLI AMMINISTRATORI, AI DIPENDENTI E AL SEGRETARIO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI E DI ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O AMMINISTRATIVA, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE E FATTO SALVO IL DIRITTO DI RIVALSA.
11. IN CASO DI GIUDIZIO PENALE DEI SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE CHE SI CONCLUDA CON SENTENZA DEFINITIVA DI ASSOLUZIONE, IL COMUNE RIMBORSERA' LE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOLTO PER IL GIUDIZIO MEDESIMO.

ART. 25

01. IL SINDACO, O COLUI CHE PRESIEDE IN SUE VECE E' RELATORE UFFICIALE DEL CONSIGLIO E NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO.

PER LA SPECIFICA TRATTAZIONE DI PROPOSTE IL SINDACO PUO' INCARICARE DI TALE FUNZIONE L' ASSESSORE DELEGATO, O IN SUA ASSENZA ALTRO ASSESSORE, CONSIGLIERI O ALTRI ESPERTI APPPOSITAMENTE CONVOCATI.

02. IL SINDACO TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI.

03. IL SINDACO, QUANDO LO RITIENE OPPORTUNO E NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, DESIGNATI DA OGNI GRUPPO CONSILIARE E, FINCHE' TALE DESIGNAZIONE NON VERRA' EFFETTUATA, SARA' CONSIDERATO CAPOGRUPPO COLUI IL QUALE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ALL'INTERNO DELLA LISTA.

ART. 26

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 27

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI IN CUI E' PRESCRITTO UN PARTICOLARE QUORUM.

02. IN CASO DI SEDUTA ANDATA DESERTA, PER LA LEGALITA' DI QUELLA IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE DOVRA' AVERE LUOGO IN ALTRO GIORNO, E' NECESSARIA LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI E OGNI PROPOSTA, PER ESSERE APPROVATA DEVE OTTENERE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

04. I CONSIGLIERI DEBBONO ASTENERSI:

A) DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI, CONTABILITA' O AFFARI LORO PROPRI, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO

O DI INTERESSI, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI;

B) DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI O APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

05. LE NORME DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04 SI APPLICANO ANCHE AGLI ASSESSORI E A TUTTI I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI.

ART. 28

01. LA GIUNTA COMUNALE, IN COERENZA CON L'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DETERMINATO DAL CONSIGLIO, ESERCITA ATTIVITA' DI

PROMOZIONE, DI INIZIATIVA E DI AMMINISTRAZIONE E LE FUNZIONI ALLA STESSA CONFERITE, CON LEGGI STATALI E REGIONALI DAL PRESENTE STATUTO E DISCIPLINATE DAI REGOLAMENTI.

02. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DALL'ADUNANZA A CONSIGLIO.

03. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. ALLA GIUNTA COMUNALE E' ATTRIBUITO IL DIRITTO DI RICORSO GIURISDIZIONALE PER GARANTIRE IL LIBERO ESERCIZIO DELLE COMPETENZE ED IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA LOCALE GARANTITI DALLA COSTITUZIONE E DALLE LEGGI DI SETTORE, NONCHE' PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA COMUNITA' DI LAPPANO.

05. COMPETE IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA COMUNALE:

A) SVOLGERE ATTIVITA' PROPOSITIVA IN RELAZIONE A TUTTE LE DECISIONI CHE RIENTRANO NELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO E PARTICOLARMENTE INDICATE ALL' ARTT. 22 DEL PRESENTE STATUTO;

B) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO, COMPRESI QUELLI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI;

C) DELIBERARE SU APPALTI E CONTRATTI RIGUARDANTI L'ATTUAZIONE DI ATTI FONDAMENTALI ADOTTATI DAL CONSIGLIO, GESTIRE IL BILANCIO, AMMINISTRARE IL PATRIMONIO DEL COMUNE, NEI LIMITI E MODI STABILITI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; PROVVEDE, INOLTRE ALLA GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE RELATIVA ALLE FUNZIONI E AI SERVIZI ISTITUITI DAL CONSIGLIO COMUNALE;

D) ASSUMERE I PROVVEDIMENTI EVENTUALMENTE DELEGATI DAL CONSIGLIO NEL CASO CIO' SIA CONSENTITO DALLA LEGGE;

E) DELIBERARE PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO DI COMPETENZA E DI CASSA PER LE SPESE IMPREVISTE E DISPONENDO L'UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PRELEVATE;

F) DELIBERARE IN MERITO ALLA PROMOZIONE DI AZIONI E LITI PER LA DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE E DEL PATRIMONIO COMUNALE;

G) ADOTTARE OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO DI CUI SIA STABILITA LA GENERICA ATTRIBUZIONE AL COMUNE E NON SIA SPECIFICAMENTE RISERVATO AD ALTRI ORGANI E SOGGETTI INDICATI DALL' ARTT. 35 DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 29

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA QUATTRO ASSESSORI, DEI QUALI NON PIU' DI DUE POSSONO ESSERE SCELTI ANCHE AL DI FUORI DEL CONSIGLIO COMUNALE. IN QUESTO ULTIMO CASO, IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI.

TALI ASSESSORI PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E ALLA TRATTAZIONE DI OGNI ARGOMENTO MA NON CONCORRONO A DETERMINARE



IL QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE RICHIESTO PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI CONSILIARI.

02. IL CONSIGLIERE CHE AL MOMENTO DELLA ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E' INDICATO QUALE VICESINDACO, SVOLGE ANCHE LE FUNZIONI SURROGATORIE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA, IMPEDIMENTO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SIA QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. LA GIUNTA COMUNALE RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

04. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTA LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DELL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA.

05. E' PREVISTO L'ISTITUTO DELLA SFIDUCIA COSTRUTTIVA SECONDO LE NORME DI CUI ALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE N. 142/90 . ESSA NON PUO' ESSERE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI UN SINGOLO COMPONENTE DELLA GIUNTA, MA SOLTANTO NEI CONFRONTI DELL'INTERO ORGANO. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DA PARTE DEL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO CHE PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE PREVIA DIFFIDA AL SINDACO STESSO.

06. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

07. LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI E A MAGGIORANZA DEI PRESENTI. IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE, TRANNE CHE NELLE VOTAZIONI SEGRETE, OBBLIGATORIE SE COMPORTANO LA VALUTAZIONE DI PERSONE.

08. AI COMPONENTI DELLA GIUNTA SPETTANO LE INDENNITA' FISSATE PER LEGGE, DAL REGOLAMENTO E DALLE DELIBERE DI ESECUZIONE EVENTUALMENTE ASSUNTE.

#### ART. 30

01. I SINGOLI ASSESSORI CESSANO DALLA CARICA:

A) PER MORTE;

B) PER DIMISSIONI CON EFFETTO DAL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO;

C) PER REVOCA O DECADENZA PROPOSTA DAL SINDACO;

D) PER MANCATA PARTECIPAZIONE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, A TRE SEDUTE CONSECUTIVE.

02. LA CESSAZIONE VIENE DICHIARATA DAL CONSIGLIO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

03. LA REVOCA DI UN ASSESSORE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO QUANDO NON VENGANO OSSERVATE LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O SIA SVOLTA UN'AZIONE AMMINISTRATIVA NON COERENTE CON IL DOCUMENTO POLITICO-PROGRAMMATICO PRESENTATO AL FINE DELL'ELEZIONE DELLA GIUNTA STESSA.

04. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI CESSATI DALL'UFFICIO PROVVEDE IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO, NELLA STESSA SEDUTA NELLA QUALE VIENE DELIBERATA LA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL PRECEDENTE.

## ART. 31

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED UFFICIALE DI GOVERNO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA E RAPPRESENTA IL COMUNE A TUTTI GLI EFFETTI.

02. LE FUNZIONI DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DI UFFICIALE DEL GOVERNO NON POSSONO ESSERE SEPARATE NEANCHE CON L'ISTITUTO DELLA DELEGA.

## ART. 32

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE, DAL REGOLAMENTO E DAL PRESENTE STATUTO TENUTO CONTO DEI CASI D'IMPEDIMENTO FISSATI DALLA LEGGE;

B) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE NELLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO;

C) SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SERVIZI, UFFICI E ISTITUZIONI COMUNALI, VIGILANDO AFFINCHÉ VENGA DATA ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, EMANANDO TUTTE LE DISPOSIZIONI NECESSARIE E PREVISTE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ED IN ESECUZIONE DI TUTTI I REGOLAMENTI, APPLICANDO ANCHE LE SANZIONI PECUNIARIE E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STESSI;

D) SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;

E) SOTTOSCRIVE I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE E GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ;

F) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA, CERTIFICATI DI INDIGENZA E TUTTI GLI ALTRI CERTIFICATI CONNESSI ALLE FUNZIONI ESERCITATE;

G) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA NELLA PARTE DI ATTORE CHE DI CONVENUTO; PROMUOVE, INOLTRE, DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE, SALVO A RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA UTILE;

H) SOSPENDE I DIPENDENTI, NEI CASI PIU' GRAVI, SENTITO IL SEGRETARIO E LA GIUNTA, RIFERENDONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI, SE SIANO STATE INDICATE DAL DIPENDENTE, IN OTTEMPERANZA ALLE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO;

I) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONI DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;

L) ESERCITA OGNI ALTRA FUNZIONE ATTRIBUITAGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

## ART. 33

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, NOMINA UN ASSESSORE CON DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI PROPRIA ASSENZA O IMPEDIMENTO, QUANDO, PER QUALSIASI MOTIVO, IL VICESINDACO, NOMINATO AI SENSI DELL' ARTT. 29 , COMMA 02 , DECADE DALL' INCARICO O SIA INDISPONIBILE A SVOLGERE TALE FUNZIONE ANCHE SOLTANTO TEMPORANEAMENTE.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE, FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE, SECONDO IL PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO E CON DELEGA A FIRMARE SOLAMENTE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE A LUI ASSEGNATE, EVIDENZIANDO IL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

03. TALI DELEGHE POSSONO ESSERE MODIFICATE DAL SINDACO OGNI QUALVOLTA LO RITENGA OPPORTUNO.

04. LE DELEGHE E LE EVENTUALI MODIFICHE DEVONO ESSERE FATTE SEMPRE PER ISCRITTO E COMUNICATE IN OGNI CASO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

05. IL SINDACO PUO' ANCHE DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI. IN TAL CASO IL CONSIGLIERE DELEGATO DOVRA' RIFERIRE ALLA GIUNTA, SE CHIAMATO, DELL' ESERCIZIO DELLA DELEGA. IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO E STABILISCE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI DELEGATI NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA.

06. LE FUNZIONI DI SINDACO, QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE, NEL CASO IN CUI NON POSSANO ESSERE ESERCITATE, PER QUALSIASI MOTIVO, DA CHI NE HA LA TITOLARITA', ANCHE AI SENSI DELL' ARTT. 29 COMMA 02 , O DELL' ARTT. 33 , COMMA 01 , DEL PRESENTE STATUTO, VERRANNO AUTOMATICAMENTE ASSUNTE, NELL' ORDINE, DAI RESTANTI ASSESSORI SECONDO L' INDICAZIONE DATA AL MOMENTO DELLA ELEZIONE DEGLI STESSI E, VIA VIA, DAI CONSIGLIERI SECONDO LA GRADUATORIA DEFINITA IN SEDE DI ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DEI CONSIGLIERI STESSI.

#### ART. 34

01. IL SINDACO HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI COME PURE I PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI SANITA', IGIENE, EDILIZIA, POLIZIA LOCALE ED AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE.

02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE SONO PUNIBILI CON LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI E IN CASO DI INOTTEMPERANZA DA PARTE DEI DESTINATARI, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D' UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI SENZA PREGIUDIZIO NEI CONFRONTI DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

#### ART. 35

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI ALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 142/90 E A LUI ATTRIBUITE DA LEGGI STATALI E REGIONALI APPOSITAMENTE EMANATE IN MATERIA.

02. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA CONTEMPORANEAMENTE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

03. OVE IL SINDACO O CHI LO SOSTITUISCE NON ADEMPIA AI COMPITI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO, E DA TALE INADEMPIMENTO DERIVI UNA SPESA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE, GLI STESSI SONO TENUTI AL RIMBORSO.

## TITOLO 07

### UFFICI E PERSONALE

#### ART. 36

01. IL COMUNE DISCIPLINA, CON APPOSITI REGOLAMENTI, LA LOCAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DEVE ESSERE REDATTO IN MODO DA CONSENTIRE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI, UN RECLUTAMENTO DI QUALITA', E SI BASA SUI PRINCIPI DEL MERITO E DELLA COMPETENZA ASSOCIANDO ADEGUATE CONDIZIONI DI FORMAZIONE, DI REMUNERAZIONE E DI PROSPETTIVA DI CARRIERA.

03. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DISCIPLINERA' LO STATUS DEL PERSONALE, I DIRITTI E I DOVERI, LA RISPETTIVA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE E TUTTO CIO' CHE RIGUARDA L'AZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NEI RAPPORTI CON IL CITTADINO UTENTE DEI SERVIZI, RECEPENDO LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DEL RAPPORTO D'IMPIEGO QUALE RISULTA DAGLI ACCORDI SINDACALI DI VOLTA IN VOLTA SOTTOSCRITTI ANCHE A LIVELLO DECENTRATO.

04. IL PERSONALE DIPENDENTE CON RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI DOVRA' RIFERIRE PER ISCRITTO AL SEGRETARIO COMUNALE I PREVENTIVI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI.

#### ART. 37

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ADOZIONE DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE CON GLI ASSESSORI NEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, E CON OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA DIREZIONE TECNICO- AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE ESERCITA LA ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO,

SULLA BASE DEI CRITERI OGGETTIVI FISSATI DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 43 COMMA 03 , CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO SOGGETTO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 38

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONI DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONI DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA;

D) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDURALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

E) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

F) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

G) VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

H) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

ART. 39

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO FORMULA PARERE ED ESPRIME VALUTAZIONI NEI LIMITI DELLE SUE COMPETENZE AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI;

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 40

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO DIREZIONE E

CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI E PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA, SENTITA LA GIUNTA, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 41

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI DELLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL CO.RE.CO. ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 42

LA GIUNTA PUO' CONFERIRE L'INCARICO DI FUNZIONI "VICARIE" OD "AUSILIARIE" DEL SEGRETARIO COMUNALE DA ASSolvere UNICAMENTE IN CASO DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO, AD UN RESPONSABILE DI SERVIZIO DELLA CARRIERA DIRETTIVA IN POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI NONCHE' IN POSSESSO DEGLI STESSI TITOLI RICHIESTI PER L'ACCESSO ALLA CARICA DI SEGRETARIO.

ART. 43

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL

PERSONALE.

02. IL COMUNE PUO' PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, CHE RICHIEDONO PARTICOLARE SPECIALIZZAZIONE, MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO, O ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE PUO' INOLTRE RICORRERE A COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

03. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA E DI CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI.

04. OVE L'ORDINAMENTO ORGANICO DEL COMUNE ATTUI LA RIPARTIZIONE PER AREE, LA DIREZIONE DELLE STESSE PUO' ESSERE CONFERITA DAL CONSIGLIO COMUNALE A DIPENDENTE DELLA QUALIFICA APICALE RESPONSABILE DI UFFICIO O DI SERVIZI.

05. L'INCARICO, CHE SI AGGIUNGE ALLA DIREZIONE DELL'UFFICIO O SERVIZI, E' TRIENNALE ED E' RINNOVABILE O REVOCABILE, IN QUALUNQUE TEMPO, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 51 COMMA 06 DELLA LEGGE 09 GIUGNO 1990 N. 142 .

06. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA 04 DETERMINA ALTRESI' L'AMMONTARE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO.

07. LE FORME E LE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELL'AREA SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 44

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 45

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE E L'UTILIZZO DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

TITOLO 08

RESPONSABILITA' NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 46

01. GLI AMMINISTRATORI, IL SEGRETARIO COMUNALE E I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE IL DANNO DERIVANTE DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI CARICA O DI SERVIZIO.

02. PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ESSI SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA.

## ART. 47

01. GLI AMMINISTRATORI, IL SEGRETARIO COMUNALE E I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI, CAGIONANO AD ALTRI UN DANNO CON DOLO O COLPA GRAVE SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DA EVENTUALI POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE DAL COMUNE.

02. OVE IL COMUNE ABBA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI NEL CASO IN CUI IL DANNO NON SIA RISARCITO DALL'ASSICURAZIONE OVVERO PER QUANTO NON COPERTO DALLA STESSA.

03. LA RESPONSABILITA' PERSONALE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA STATA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI QUANTO DALLA OMISSIONE O DAL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE, IL SEGRETARIO O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO, SALVO LE MOTIVATE GIUSTIFICAZIONI ADOTTATE A DISCOLPA.

04. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALLA RELATIVA DECISIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO COSTATARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO, ANCHE SOLTANTO ESPRIMENDO VOTO CONTRARIO PURCHE' RISULTI DAL VERBALE.

05. IL COMUNE ISTITUISCE UNA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

## ART. 48

01. IL TESORIERE, L'ECONOMO O OGNI ALTRO CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE, DEVE RENDERE IL CONTO DI GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

## ART. 49

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELLA AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA'.

## TITOLO 09

## ATTI AMMINISTRATIVI

## ART. 50

01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PREVISTI DA QUALSIASI NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE,



PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE O EVENTUALMENTE, DI ALTRE AZIONI AMMINISTRATIVE.

02. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI 30 GIORNI O IL DIVERSO TERMINE, EVENTUALMENTE PRESCRITTO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE DAL PARERE.

#### ART. 51

01. OGNI DELIBERAZIONE ASSUNTA DA UN ORGANO COLLEGIALE DEL COMUNE, OGNI TIPO DI COMMISSIONE COMPRESA, DEVE RIPORTARE:

A) I DATI NECESSARI PER INDIVIDUARE I PRESENTI;  
B) IL RESOCONTO SOMMARIO DELLA DISCUSSIONE;  
C) IN MODO ANALITICO I CONTENUTI DELLE DECISIONI ASSUNTE;  
D) I NOMINATIVI DI QUANTI SI SONO ASTENUTI DALLA VOTAZIONE O SI SIANO ESPRESSI CON VOTO CONTRARIO.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO SOTTOSCRITTE DAL SEGRETARIO COMUNALE, DAL SINDACO E DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO SOTTOSCRITTE DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL SINDACO.

04. I VERBALI DELLE COMMISSIONI SONO SOTTOSCRITTE DAL SEGRETARIO, DAL SINDACO E DAI COMPONENTI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. LE COPIE DI DELIBERAZIONE O DEI VERBALI DI COMMISSIONI SARANNO DICHIARATE CONFORMI CON ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

06. IL CONTENUTO DELLE DECISIONI, COME INDICATO DAL COMMA 01 , ASSUNTE IN UN'UNICA SEDUTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NON DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE REDATTO NELLA FORMA DI OGNI SINGOLO ATTO PER CIASCUNA DECISIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO AD OGNI VERBALE SARA' ATTRIBUITA UNA NUMERAZIONE ORDINATA IN MODO SUCCESSIVO PER OGNI SINGOLO ANNO E I LORO ORIGINALI DOVRANNO, AL TERMINE DI OGNI ESERCIZIO, ESSERE RILEGATI SECONDO L'ORDINE E DISTINTAMENTE PER ORGANO DELIBERANTE.

07. I VERBALI RELATIVI ALLE SEDUTE POTRANNO ESSERE LETTI, AI FINI DELL'APPROVAZIONE, AL TERMINE DELL'ADUNANZA STESSA. IN CASO DI IMPOSSIBILITA' VERRANNO LETTI A QUELLA SUCCESSIVA E DURANTE LA STESSA APPROVATI, ANCHE CON L'EVENTUALE INSERIMENTO DI RETTIFICHE CHE POTRANNO ESSERE, SEDUTA STANTE, RICHIESTE DA OGNI SINGOLO CONSIGLIERE E APPROVATE DALL'ADUNANZA MEDESIMA.

#### ART. 52

01. UN AVVISO RIPORTANTE GLI ESTREMI DI OGNI DELIBERAZIONE RELATIVA ALLE DECISIONI DI UN ORGANO COLLEGIALE DEL COMUNE DOVRA' ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO A CURA DEL MESSO COMUNALE E SOTTO LA SUA DIRETTA RESPONSABILITA', PER IL PERIODO PREVISTO DALLA LEGGE.

02. DURANTE TALE TEMPO UNA COPIA CONFORME ALL'ATTO DEVE ESSERE POSTA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PER LA LIBERA CONSULTAZIONE, DURANTE GLI ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI, IN UN LUOGO POSTO ALL'INTERNO DEL COMUNE MA DI FACILE ACCESSO.

ART. 53

01. LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE E INVIATE ALL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL' ARTT. 45 COMMA 01 , DELLA LEGGE N. 142/90 DEVONO ESSERE, CONTESTUALMENTE ALL'INVIO, PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO E, NELLE MATERIE DI CUI ALL' ARTT. 45 , COMMA 03 DELLA MEDESIMA LEGGE, TRASMESSE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

TITOLO 10

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 54

01. IL COMUNE HA DIRITTO, NELL' AMBITO DELLA POLITICA ECONOMICA NAZIONALE, DI POTER DISPORRE DI RISORSE PROPRIE SUFFICIENTI DA UTILIZZARE LIBERAMENTE NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE CHE NON SIANO INCOMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE.

02. LE RISORSE FINANZIARIE DEVONO ESSERE PROPORZIONATE AGLI IMPEGNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE COMPETENZE E SONO COSTITUITE:

A) DA CONFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO E DELLA REGIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE RISPETTIVE LEGGI;

B) PER UNA PARTE ALMENO, DA TASSE E IMPOSTE LOCALI DI CUI DEVE ESSERE POSSIBILE STABILIRE IL TASSO DA PARTE DELLA COMUNITA' LOCALE NEI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE;

C) DA PROVENTI PROPRI PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI;

D) DA FONDI PROVENIENTI DA CAPITALI PUBBLICI O PRIVATI, PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO;

E) DA OGNI ALTRA ENTRATA CHE POSSA DERIVARE DA PARTECIPAZIONE O CONTRIBUZIONE DI ALTRI ENTI PUBBLICI O DI PRIVATI PER LO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI;

F) DA PROVENTI DERIVANTI DAI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI.

ART. 55

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE;

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE.

04. L'UTILIZZO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 56

01. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAGLI ORDINAMENTI NAZIONALI, IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE, PER L'ANNO DI RIFERIMENTO, DEVE OSSERVARE I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELLA INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E

FINANZIARIO.

02. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL VIGENTE ORDINAMENTO CONTABILE E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO, APPROVATI ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI SULLA EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA TENENDO CONTO DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI E DEI COSTI SOSTENUTI NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE DEL CONTO COME PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 57

01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA COMUNALE SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:

A) IL FINE CHE COL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI, INTERVIENE IL SINDACO, IL VICESINDACO O L'ASSESSORE DELEGATO.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE I CONTRATTI DI CUI AL COMMA 01 . NEL CASO DI PARTICOLARE COMPLESSITA' O SE, COMUNQUE, SE NE RAVVISI L'OPPORTUNITA', LA ROGAZIONE DI ALCUNI CONTRATTI PUO' ESSERE AFFIDATA AD UN NOTAIO.

ART. 58

01. IL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA AD UN REVISORE SCELTO TRA PERSONE AVENTI I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IL REVISORE E' NOMINATO PER SVOLGERE L'INCARICO RELATIVAMENTE A TRE ANNI. OLTRE A COLLABORARE CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E INDIRIZZO ED ESERCITARE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE, ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

03. IL REVISORE DOPO LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PER TRE ANNI E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA; E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRONO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IL REVISORE HA IL DIRITTO DI

ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 02 IL REVISORE PUO' ESPRIMERE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. LE VERIFICHE DI CASSA PRESCRITTE DAGLI ARTT. 166-167 E 174 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATA CON R.D. 12.02.1911 N. 297 AVVENGONO ALLA PRESENZA DEL REVISORE DEI CONTI.

07. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RICONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO, SECONDO LE MODALITA' FISSATE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 59

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI D'INCASSO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI. TALI ORDINI D'INCASSO SONO DI NORMA SOTTOSCRITTI DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI. TALI MANDATI DI PAGAMENTO SONO SOTTOSCRITTI DAL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTABILE, DAL SEGRETARIO COMUNALE, DAL SINDACO E DAL VICESINDACO O ASSESSORE DELEGATO;

C) L'ACCANTONAMENTO DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, SECONDO QUANTO DISPOSTO PER LEGGE.

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 59 DELLA LEGGE N. 142/90 NONCHE' DALLA CONVENZIONE.

ART. 60

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, UNITAMENTE A QUELLO DEL SERVIZIO DI CONTABILITA', E IL SEGRETARIO COMUNALE ESEGUONO, ENTRO IL 10 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDEZZA DELLA GESTIONE DI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE, I PREDETTI RESPONSABILI FANNO COSTATARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO AL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA ED AL REVISORE DEL CONTO.

03. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI ED ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, E QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE L'ADOZIONE, NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE DI APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SIANO DISPOSTE LE MISURE

NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

ART. 61

01. IL COMUNE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEI CITTADINI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, HA DIRITTO DI DISPORRE DI FONDI, ALL'UOPO PREVISTI IN UN APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO. TALI FONDI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLAMENTE NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SIA SOTTOPOSTA A PARTICOLARI VINCOLI PER IL RECUPERO DI PASSIVITA' PREGRESSE NON ANCORA FINANZIATE O PER IL RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO.

01. LE MODALITA' PER L'USO DI TALI FONDI VERRANNO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E CON APPOSITE NORME INSERITE NEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 11

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 62

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE PROCEDURE FISSATE DALLA LEGGE.

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA QUELLA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE E COMUNQUE NON PUO' ESSERE EFFETTUATA SE NON SIANO TRASCORSI ALMENO TRE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO STATUTO.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE PARZIALE DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA REVISIONE O ABROGAZIONE, A MENO DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 63

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATI ENTRO DODICI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSO QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI DICHIOTTO MESI DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 .

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI CON LO STESSO, SIANO ESSE PREVISTE IN APPOSITI REGOLAMENTI O IN DELIBERAZIONI CONSILIARI.

ART. 64

01. FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA REVISIONE DEI CONSORZI E RISPETTIVI STATUTI, COME PREVISTO DALL' ARTT. 60 DELLA LEGGE N. 142/90 , CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI E CONTENUTE NEGLI STATUTI CONSORTILI ATTUALI, COMPRESI LE MODALITA' DI NOMINA DELLE RAPPRESENTANZE COMUNALI.

ART. 65

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE CALABRIA E CONTEMPORANEAMENTE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA (30) GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" E ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE.

04. IL SINDACO E IL SEGRETARIO COMUNALE APPONGONO IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.